



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 469 del 09/06/2023

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E ASL VCO DI OMEGNA PER MESSA A DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA – PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/09/2023

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Richiamata la deliberazione n. 167 del 06/03/2023 con la quale è stata approvata la proroga della convenzione con l'ASL BI di Biella, di cui alla delibera n. 4 del 11/01/23, per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica;

dato atto che, in vista dell'approssimarsi della scadenza del rapporto convenzionale, il Direttore della SOC DIPSa, tenuto conto delle criticità organizzative e delle tempistiche per l'assunzione in Azienda di personale del profilo TSRM, con nota prot. n. 31473 del 16/05/2023, proponeva alla D.G. la proroga della convenzione in essere, sino al 30/09/2023 alle stesse condizioni operative ed economiche;

considerato che, acquisito il parere positivo della Direzione Generale, la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni ha chiesto all'ASL BI di Biella - giusta nota prot. n. 32630 del 19/05/23 - la disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale fino al 30/09/2023;

dato atto che, con nota prot. 17291 del 26/05/2023, acquisita al prot. aziendale al n. 34511 del 29/05/2023, l'ASL BI di Biella ha comunicato la disponibilità a stipulare la convenzione, alle medesime condizione in essere, indicando quale decorrenza il periodo: dal 15/06/2023 al 30/09/2023;

PROPONE

- **di stipulare** periodo che va dal **15/06/2023** al **30/09/2023** la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, così come descritto all'allegato AL01, alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto che** si confermano tutte le condizioni economico-giuridiche già pattuite con la convenzione approvata con deliberazione n. 167 del 06/03/2023;
- **di affidare** alla S.O.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- di dare atto che, la stipula della convenzione dal 15/06/2023 al 30/09/2023 determina:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 22.900,00	2023/3	105	3.10.04.90	ANNO 2023

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di stipulare, periodo che va dal 15/06/2023 al 30/09/2023, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, così come descritto all'allegato AL01, alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di affidare alla S.O.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

3) di dare atto che, la stipula della convenzione dal 15/06/2023 al 30/09/2023 determina:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 22.900,00	2023/3	105	3.10.04.90	ANNO 2023

4) di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione dell'accordo di proroga, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

5) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DI TSRM ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA - DAL 15.06.2023 AL 30.09.2023.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente ASL BI, con sede a Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2 – C.F. e P.I. n. 01810260024 – legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Dr. Paolo Garavana, Responsabile f.f. della S.S. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento aziendale approvato con deliberazioni del Direttore generale n. 474 del 21/12/2016 e n. 327 del 30/07/2020;

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASL BI mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radiodiagnostica per svolgere presso il PO di Domodossola attività di supporto con un impegno quantificato in circa n. 24 ore settimanali di attività, ovvero due turni della durata di 12 ore, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese

	che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza	
	segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il	
	calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure	
	organizzative. Le prestazioni saranno rese dal personale TSRM al di fuori del normale orario	
	di lavoro di servizio.	
	ART. 3 – Corrispettivo	
	Per l'attività di cui al precedente articolo, l'ASL VCO corrisponderà all'ASL BI i seguenti	
	compensi orari:	
	- € 37,18 (trentasette/18) per ogni ora di prestazione al di fuori dell'orario di servizio come	
	da tariffario relativo all'attività del personale di supporto alla Libera Professione;	
	- i costi documentabili (IRAP ed oneri previdenziali) sostenuti dall'ASL BI correlati alla	
	presente convenzione;	
	- la remunerazione del tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della	
	prestazione, determinato in 3 (tre) ore A/R, nella misura del 50% del compenso orario	
	previsto, come da circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861	
	del 02.10.2006, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde	
	per ogni Km. percorso) e pedaggi autostradali debitamente documentati.	
	ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'ASL BI il rendiconto delle ore di attività rese in	
	applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASL BI.	
	ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni	
	La presente convenzione ha validità dal 15.06.2023 al 30.09.2023 . Tuttavia nelle more del	
	perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi	
	saranno regolati a norma del presente accordo. È fatta salva la possibilità di recesso	
	2	

anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. Qualora dovessero permanere le attuali condizioni o al mutare delle stesse, le parti si riservano la facoltà di rinnovare, modificare o integrare la presente convenzione, previa sottoscrizione di specifico atto.

ART. 6 – Privacy

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa, l'ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

ART. 7 – Assicurazione

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio dell'attività presso l'ASL VCO. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio Infortuni e malattia professionale rimane in capo alla Azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL BI o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 8 – Codice di comportamento

	È fatto obbligo ai consulenti di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
	titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012	
	“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella	
	pubblica amministrazione” ed è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione	
	“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della	
	corruzione. L'ASL BI si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	ART. 9 – Controversie	
	Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere	
	foro unico competente quello di Verbania.	
	ART. 10 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a	
	carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO	
	(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del	
	12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Ponderano (BI),	Omegna (VB),
	per l'ASL BI di Biella	per l'ASL VCO di Omegna
	Il Responsabile f.f.	Il Direttore Sostituto
	SS Affari Generali, Legali e Istituzionali	SOC Affari Generali, Legali ed Istituz.
	Dr. Paolo Garavana	Dott. ssa Giuseppina Primatesta
	4	